

REGIONE LOMBARDIA
Città Metropolitana di Milano



COMUNE DI GORGONZOLA

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA L.R. 5 GENNAIO 2000 N. 1, ART. 3 COMMA 114 E SECONDO I CRITERI DI CUI ALLA D.G.R. XII/3668
DEL 16 DICEMBRE 2024 *“RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA
IDRAULICA. AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2023 N. XII/1615 E DEI RELATIVI ALLEGATI TECNICI”*

N. COMMESSA: L24013	REV.1.2 / LUGLIO 2025 A SEGUITO DEL PARERE ESPRESSO DA REGIONE LOMBARDIA
 Studio di geologia applicata Dott. Geol. Paolo Granata Via Varese n° 23 - 21050 Cantello (VA) Tel. 0332/242283 - Fax 0332/241231	DOTT. GEOL. PAOLO GRANATA
CON LA COLLABORAZIONE DI:   DOTT. GEOL. MAURO MELE DOTT. GEOL. SERGIO SANTAMBROGIO	

SOMMARIO

ART. 1 - PREMESSA	1
ART. 2 - STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	2
ART. 3 - DEFINIZIONI	2
ART. 4A - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
ART. 4B - AUTORITÀ IDRAULICA	6
ART. 4C - CORSI D'ACQUA.....	7
ART. 5 - VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE	8
ART. 6A - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	8
ART. 6B - RETICOLO PRINCIPALE	9
ART. 6C - RETICOLO MINORE	9
ART. 6D - RETICOLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	10
ART. 6E - RETICOLO DI COMPETENZA DEI PRIVATI	11
ART. 6F VINCOLI PER I TERRITORI RICADENTI NELLE FASCE PAI E NELLE AREE PGRA	11
ART. 7 - ULTERIORI NORME	14
ART. 7A – CORSI D'ACQUA.....	14
ART. 7B - CORSI D'ACQUA ARTIFICIALI, OPERE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE	15
ART. 7C – RETE CONSORTILE.....	16
ART. 8 - NORME GENERALI AI SENSI DELLA D.G.R. XII/3668 E RELATIVI ALLEGATI	17
ART. 8A - LAVORI E ATTIVITÀ VIETATE	17
ART. 8B - LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONI.....	19
ART. 8C - LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRAULICO.....	20
ART. 8D - OBBLIGHI DEI FRONTISTI.....	21
ART. 8E - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA.....	21
ART. 9 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE	22
ART. 10 – CANONI PER CONCESSIONI.....	25
ART. 11 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	26
ART. 12 – SCARICHI IN CORPI IDRICI	27
ART. 13 – PONTI PUBBLICI E PRIVATI.....	27

ALLEGATI

ALLEGATO A: REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI

ALLEGATO B: PARERE ESPRESSO DA REGIONE LOMBARDIA (PROTOCOLLO NUMERO V1.2025.0055419 DEL 18/07/2025)

ART. 1 - PREMESSA

Il presente regolamento:

- costituisce l'**ELABORATO NORMATIVO**, recante le indicazioni relative all'attività di Polizia Idraulica sul reticolo idrico (secondo i criteri di cui alla D D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024 *"riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2023 n. xii/1615 e dei relativi allegati tecnici"*) nel territorio del Comune di GORGONZOLA (nel seguito indicato con "Comune");
- definisce le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrografico Principale (RIP), del Reticolo Idrico Minore (RIM) e del Reticolo Idrico di Bonifica (RIB);
- costituisce, congiuntamente all'elaborato tecnico descrittivo e alle tavole allegate, il Documento di Polizia Idraulica (DPI) ai sensi della D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024.

Il fine dell'attività di Polizia Idraulica, intesa come l'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici che attraversano il territorio, consiste nel perseguire il duplice obiettivo del mantenimento delle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni, e di salvaguardia del reticolo idrografico, ivi compresa la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle modifiche e trasformazioni del reticolo stesso.

Le Norme di Polizia Idraulica contenute del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti di cui agli articoli successivi, indicano gli indirizzi per gli interventi di manutenzione, di modificazione e di trasformazione dello stato dei corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune e sono costituite da regole e criteri operativi.

L'amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Il presente regolamento fa riferimento D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024 *"riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2023 n. xii/1615 e dei relativi allegati tecnici"* che formano parte integrante e sostanziale.

La redazione del regolamento è stata svolta in collaborazione con l'Ufficio Tecnico del Comune di GORGONZOLA e con il Consorzio ETV, del quale si recepiscono:

- il *"Regolamento di gestione della polizia idraulica"* del Consorzio ETV Approvato con Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6037;
- la cartografia del reticolo consortile nel territorio comunale, aggiornata a novembre 2022 (ALLEGATO A);
- la verifica di coerenza con il reticolo di bonifica ai sensi della D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024, allegato D che dovrà essere ricevuta dal Consorzio ETV durante l'iter autorizzativo.

ART. 2 - STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Ai sensi dei contenuti della D.G.R. XII/3668, il Documento di Polizia Idraulica è costituito da:

- un **ELABORATO TECNICO**, composto da (i) una relazione tecnica nel quale sono descritte le procedure utilizzate per l'individuazione, la classificazione e i criteri di salvaguardia dei corsi d'acqua e (ii) dalla cartografia tematica relativa alla totalità del reticolo idrografico e relativa fascia di rispetto presente all'interno del territorio comunale, consistente in:
 - Reticolo Idrografico Principale (RIP) di competenza regionale, per il Torrente Molgora (id RIP MI);
 - Reticolo Idrografico Minore (RIM) di competenza comunale, per la "Roggia Trobbie";
 - Reticolo Idrografico di Bonifica (RIB), per il "Naviglio Martesana" (codice canale R02S21C04) e 7 canali facenti parte del reticolo idrico di competenza del Consorzio Est Ticino-Villoresi (ETV). Relativamente al Naviglio Martesana, lo stesso fa parte del demanio idrico fluviale la cui gestione è stata trasferita dal 2011, con deliberazioni di Giunta regionale, al Consorzio ETV;
 - corpi idrici privati (Reticolo Privato);
- un **ELABORATO NORMATIVO**, recante le indicazioni relative all'attività di Polizia Idraulica, intesa come l'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e relativi alvei che attraversano il territorio, al fine della tutela della pubblica incolumità e della preservazione dei corsi d'acqua. Nel Regolamento sono inoltre riportate le attività vietate o soggette a concessione o nulla osta idraulico, all'interno delle fasce di rispetto e il criterio di misura dell'estensione della fascia di rispetto.

L'insieme dei due elaborati sopra indicati costituisce il Documento di Polizia Idraulica (DPI) ai sensi della D.G.R. XII/3668, di cui il presente ne costituisce l'elaborato normativo.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Per i termini tecnici utilizzati nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

DEMANIO IDRICO: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile "...*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia...*". Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:
 - i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
 - i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
 - tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

ALVEO DI UN CORSO D'ACQUA: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *“Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”*.

POLIZIA IDRAULICA: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- la vigilanza;
- l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

CONCESSIONE DEMANIALE: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini/alzaie; È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F della D.G.R. XII/3668 o ss.mm.ii.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

NULLA-OSTA IDRAULICO: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area

demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA: il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

PARERE IDRAULICO: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI., nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia. Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010". Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica.

RETICOLO DI BONIFICA: è inteso come l'elenco dei corsi d'acqua sulla base degli elenchi di cui all'Allegato C alla D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024 *"Individuazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica"*, eventualmente integrato con ulteriori corsi d'acqua riconducibili alla rete di bonifica che dovessero emergere nella fase di approfondimento d'indagine relative alla definizione dei reticoli minori comunali. A tale reticolo appartengono le seguenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dal Consorzio di Bonifica;
- canali privati, gestiti dal Consorzio di Bonifica, per uso promiscuo;
- corsi demaniali già iscritti nell'elenco delle acque pubbliche le cui competenze sono state trasferite al Consorzio.

ART. 4A - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

RETICOLO PRINCIPALE

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Principale RIP (di cui all'Allegato A della D.G.R. XII/3668), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è costituita:

- dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n. 523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art. 96;
- dall'art. 9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua;
- dalla D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica.

RETICOLO CONSORTILE

La normativa di riferimento per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico di Bonifica RIB (di cui all'Allegato C della D.G.R. XII/3668), che rientra nell'ambito delle competenze dei singoli Consorzi, è costituita:

- ALLEGATO C della D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024 - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica;
- R.D. 8 maggio 1904, n. 368 *“Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”*. Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 *“Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”*;
- Nuovo Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio ETV, approvato con D.G.R. n. X/6037 del 19 dicembre 2016 (ALLEGATO 1).

RETICOLO MINORE

La normativa di riferimento per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore RIM, che rientra nell'ambito delle competenze Comunali, è costituita dalle medesime normative a cui è soggetto il RIP con particolare riferimento a:

- all. D della D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024 (*“Criteri per l'esercizio dell'attività idraulica di competenza comunale”*);
- all. E della stessa D.G.R. (*“Linee guida di polizia idraulica”*).

RETICOLO PRIVATO

La normativa di riferimento per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Privato è:

- Codice Civile; RD 1933 n. 1775, come modificato dal D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275.

ART. 4B - AUTORITÀ IDRAULICA

L'Autorità Idraulica è il soggetto giuridico cui compete lo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica, così come definita all'Art. 3, sui reticoli di propria competenza.

Le Autorità competenti in funzione del tipo di reticolo sono:

- Regione e/o AIPO, relativamente al Reticolo Idrografico Principale (RIP), definito sulla base degli elenchi di cui all'ALLEGATO A alla D. D.G.R. XII/3668;
- Consorzi di Bonifica e irrigazione, relativamente al Reticolo Idrografico di Bonifica (RIB), definito sulla base degli elenchi di cui all'ALLEGATO C alla D.G.R. XII/3668;
- Comuni, relativamente al Reticolo Idrografico Minore (RIM) di competenza.

È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente ALLEGATO A - Reticolo Idrico Principale e ALLEGATO C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nell'allegato D alla DGR 2023) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, L.R. n. 31/2008.

ART. 4C - CORSI D'ACQUA

Secondo la classificazione derivante da:

- elenchi di cui all'ALLEGATO A alla D D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024 relativamente al Reticolo Idrografico Principale (RIP) di competenza Regione e/o AIPO;
- elenchi di cui all'ALLEGATO C alla D. D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024 relativamente al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica (RIB).

I corsi d'acqua presenti nel territorio comunale di GORGONZOLA, rappresentati cartograficamente in "TAVOLA A - CARTA RETICOLO IDRICO SUPERFICIALE" redatta in scala 1:6.000 su base DBT di Regione Lombardia, appartengono a:

Sul Reticolo Idrico Principale (RIP) le funzioni di Autorità idraulica sono attribuite a Regione Lombardia così come le attività di polizia idraulica, le quali possono tuttavia essere affidate ad altri enti mediante specifici accordi/convenzioni.

Sul Reticolo Idrico di Bonifica (RIB) le funzioni di Autorità idraulica sono attribuite al Consorzio ETV.

Sul Reticolo Idrografico Minore (RIM) le funzioni di Autorità idraulica sono di competenza comunale.

N° PROG	IDT_N1*	COD_RIM1	ELENCO AA.PP.	CODICE CANALE**	DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE	TIPO	COMPETENZA	GESTIONE
LC005	MI020		169	-	Torrente Molgora	RIP	-	Regione Lombardia Allegato A D.G.R. XII/3668	Regione Lombardia /AIPO
-	-	015108_0001			Roggia Trobbie	RIM	-	Comune	Comune
-	-	-	-	R02S21C04	"Naviglio Martesana"	RIB	rete consortile principale	Consorzio ETV - Allegato C D.G.R. XII/3668	Consorzio ETV
-	-	-	-	R01S18C22	"2 Gorgonzola"	RIB	rete consortile terziaria	Consorzio ETV - Allegato C D.G.R. XII/3668	Consorzio ETV
-	-	-	-	R01S18C23	"2/BIS Gorgonzola"	RIB	rete consortile terziaria	Consorzio ETV - Allegato C D.G.R. XII/3668	Consorzio ETV
-	-	-	-	R01S18C24	"3 Gorgonzola"	RIB	rete consortile terziaria	Consorzio ETV - Allegato C D.G.R. XII/3668	Consorzio ETV
-	-	-	-	R01S18C26	"5 Gorgonzola"	RIB	rete consortile terziaria	Consorzio ETV - Allegato C D.G.R. XII/3668	Consorzio ETV
-	-	-	-	R01S17C15	"8 Cernusco"	RIB	rete consortile terziaria	Consorzio ETV - Allegato C D.G.R. XII/3668	Consorzio ETV
-	-	-	-	R01S17C16	"8/BIS Cernusco"	RIB	rete consortile terziaria	Consorzio ETV - Allegato C D.G.R. XII/3668	Consorzio ETV
-	-	-	-	R01S18C28	"Derivatore di Gorgonzola"	RIB	rete consortile terziaria	Consorzio ETV - Allegato C D.G.R. XII/3668	Consorzio ETV

* codice identificativo del corso d'acqua di cui al file ID_ CTR_12.shp scaricabile dal Geoportale

** codice SIBITER indicato nell'Allegato A del "Regolamento di Gestione di Polizia Idraulica" approvato con D.G.R. n. X/6037 del 19/12/2016

ELEMENTI DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRESENTI NEL TERRITORIO DI GORGONZOLA.

ART. 5 - VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

Il Documento di Polizia Idraulica è redatto dal Comune, adottato ed approvato con apposita delibera di consiglio comunale.

Al fine di rendere coerente il Piano di Governo del Territorio con il Documento di Polizia Idraulica approvato, è necessario che il Comune recepisca lo stesso all'interno della strumentazione urbanistica, con la apposita procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla legge regionale 12/2005.

ART. 6A - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

L'amministrazione comunale attraverso la redazione del Documento di Polizia Idraulica individua e definisce le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, siano essi appartenenti al reticolo idrico principale, minore o consortile, nonché le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità, tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente e adeguata a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Titolo II – Norme per le fasce fluviali.

Nell'elaborato tecnico dovranno essere riportate anche le perimetrazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali, alle aree di esondazione contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e alle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010. All'interno del Documento di Polizia Idraulica l'amministrazione comunale dovrà definire le fasce di rispetto sulla base di quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 m e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 m). L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi della Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) *“Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”* e della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 2616 *“Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12”* (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

Con riferimento alla legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 (art. 10 c.2) *“Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di*

individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT”.

Si evidenzia che sino al recepimento negli strumenti urbanistici comunali vigenti del Documento di Polizia Idraulica, inteso sia della parte cartografica che di quella descrittiva e normativa, sul Reticolo Principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'ALLEGATO C alla D.G.R. XII/3668 relativamente al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica (RIB) valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010 e del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica, deliberato dal Consorzio ETV e approvato con D.G.R. n. X/6037 del 19 dicembre 2016.

ART. 6B - RETICOLO PRINCIPALE

Per i corsi d'acqua Principali devono essere rispettate le distanze di cui al RD 523/04 art. 96:

- 4 m da entrambe le sponde (fascia di Tutela Assoluta: FTA);
- 10 m da entrambe le sponde (fascia di Rispetto: FR).

La riduzione della FR potrà essere valutata esclusivamente dal punto di vista idraulico eseguendo uno studio, firmato da tecnico abilitato, che valuti la compatibilità idraulica della sezione d'alveo con una portata con tempo di ritorno di 100 anni e le eventuali aree di esondazione.

Gli schemi di misura delle fasce di rispetto e di tutela sono riportati nelle immagini seguenti (stralcio dall'ALLEGATO F alla D.G.R. XII/3668) valide anche per il RIM.

Le fasce di rispetto di competenza RIP sono state rappresentate contestualmente al reticolo idrico in “TAVOLA 2 – FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO”, redatta in scala 1:6.000 su base DBT di Regione Lombardia.

ART. 6C - RETICOLO MINORE

Per i corsi d'acqua Minori devono essere rispettate le distanze di cui al RD 523/04 art. 96:

- 4 m da entrambe le sponde (fascia di Tutela Assoluta: FTA);
- 10 m da entrambe le sponde (fascia di Rispetto: FR).

La riduzione della FR potrà essere valutata esclusivamente dal punto di vista idraulico eseguendo uno studio, firmato da tecnico abilitato, che valuti la compatibilità idraulica della sezione d'alveo con una portata con tempo di ritorno di 100 anni e le eventuali aree di esondazione.


Gli schemi di misura delle fasce di rispetto e di tutela sono riportati nelle immagini seguenti (stralcio dall'ALLEGATO F alla D.G.R. XII/3668) valide anche per il RIP.

Le fasce di rispetto di competenza RIM sono state rappresentate contestualmente al reticolo idrico in “TAVOLA 2 – FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO”, redatta in scala 1:6.000 su base DBT di Regione Lombardia.

AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.

Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



ART. 6D - RETICOLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI

Nel regolamento di Gestione di Polizia Idraulica del Consorzio Est Ticino-Villoresi approvato con D.G.R. n° X/6037 del 19 dicembre 2016 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 52 del 30 dicembre 2016 sono definite le Fasce di Rispetto (art. 4).

Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'Allegato B al citato regolamento.

Nella fattispecie, le fasce di rispetto per il "Naviglio Martesana" (rete primaria) sono pari a 10 m per ogni sponda, mentre per i 6 canali terziari ("2 Gorgonzola", "2/bis Gorgonzola", "3 Gorgonzola", "5 Gorgonzola", "8 Cernusco", "8/bis Cernusco") sono pari a 5 m, sempre per ogni argine o sponda, 6 m limitatamente al solo "Derivatore di Gorgonzola".

Le fasce di rispetto di competenza RIB sono state rappresentate contestualmente al reticolo idrico in "TAVOLA 2 – FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO", redatta in scala 1:6.000 su base DBT di Regione Lombardia.


MODALITÀ DI CALCOLO DELLE FASCE DI RISPETTO

Allegato C al regolamento di gestione della polizia idraulica approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037 e aggiornato con Delibera del Comitato Esecutivo n. 86 del 13 marzo 2019

LEGENDA

CANALI ETV - FASCE DI RISPETTO

- 10 m Canale Martesana
- 6 m Derivatore di Gorgonzola
- 5 m 2 Gorgonzola, 2/bis Gorgonzola, 3 Gorgonzola, 5 Gorgonzola, 8 Cernusco, 8/bis Cernusco



ART. 6E - RETICOLO DI COMPETENZA DEI PRIVATI

Per i canali privati il riferimento normativo è il T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione. Per tale reticolo non sono individuate fasce di rispetto ma valgono le regole del Codice Civile ed il RD 1933 n. 1775, come modificato dal D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275.

ART. 6F VINCOLI PER I TERRITORI RICADENTI NELLE FASCE PAI E NELLE AREE PGR

Comma 1: Nelle fasce di rispetto del reticolo idrico deve comunque essere considerata la normativa PAI a seconda della fascia fluviale identificata:

- Art. 29 - Fasce di deflusso della piena (Fascia A);
- Art. 30 - Fasce di esondazione (Fascia B);
- Art. 31 - Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), comprese le aree in fascia C delimitate come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche (art. 31 comma 5);
- Art. 38 - Interventi per la realizzazione di Infrastrutture Pubbliche o di interesse pubblico;
- Art. 39 - Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica.

Comma 2: Per gli interventi urbanistici e gli indirizzi alla pianificazione urbanistica ricadenti nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico di cui ai precedenti Artt. 6B÷6E e nelle aree interne alle fasce PAI valgono le norme di cui all'Art. 39 delle Nda del PAI di seguito riportate in corsivo.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a)

della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Comma 3: Relativamente alle aree allagabili PGRA presenti nel territorio di Gorgonzola e per cui è prevista la suddivisione nei seguenti tre gradi di pericolosità

- aree P3 (o H), aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (TR 10 anni);
- aree P2 (o M), aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (TR 100 anni);
- aree P1 (o L), aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (TR 500 anni).

occorre fare riferimento a quanto specificato nella D.G.R. X/6738 del 19 giugno 2017 che equipara tali aree alle fasce del reticolo principale del PAI (Fascia A, Fascia B e Fascia C).

In particolare, nel territorio di Gorgonzola sono presenti le corrispondenze seguenti.

CLASSE PGRA	CLASSE PAI PSFF
P3-H	Fascia A
P2-M	Fascia B
P1-L	Fascia C

ART. 7 - ULTERIORI NORME

ART. 7A – CORSI D'ACQUA

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Milano, indicano le seguenti direttive per i corsi d'acqua (art. 50 in estratto).

In relazione agli obiettivi di tutela e qualificazione del paesaggio, ai corsi d'acqua applicano le seguenti direttive:

- a. tutela e miglioramento dei caratteri di naturalità salvaguardandone le connotazioni vegetazionali e geomorfologiche;*
- b. utilizzo di soluzioni di ingegneria naturalistica volte a coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione paesistico-ambientale, anche con riferimento all'attuazione del progetto di rete ecologica metropolitana;*
- c. utilizzo di opere di ingegneria naturalistica negli interventi di sostituzione di opere degradate per la difesa del suolo in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata;*
- d. utilizzo di soluzioni naturali, creando contesti con funzioni ecologico-ambientali, per la realizzazione di vasche di laminazione delle piene fluviali e canali di by-pass per il rallentamento dei colmi di piena;*

In relazione agli obiettivi di invarianza idraulica e mitigazione dei cambiamenti climatici, ai corsi d'acqua di cui al punto 1 si applicano i seguenti indirizzi:

- e. favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi, eliminando le situazioni critiche e le limitazioni del deflusso causate da tombature;*
- f. migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque, valutando la possibilità di realizzare aree di espansione e spagliamento delle acque, al fine indirizzare verso zone controllate le ondate di piena;*
- g. verificare la possibilità di riattivare i corsi d'acqua interrotti o di recuperare paleo-alvei concorrendo alla formazione di aree di accumulo delle acque piovane.*

Oltre a quanto sopra, valgono i seguenti indirizzi, che assumono efficacia prescrittiva e prevalente qualora riguardino le aree vincolate ai sensi degli articoli 10 e 134 del decreto legislativo 42/2004 nonché le aree disciplinate dal PAI vigente:

- eventuali interventi di razionalizzazione del sistema irriguo dovranno privilegiare andamenti di tracciato naturali, con la tutela dei valori paesistico-ambientali del contesto;*
- le trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali che interferiscono con il sistema idrografico dovranno essere progettate integrando e valorizzando i tratti idrografici con il disegno complessivo dell'intervento e il suo inserimento nel contesto paesistico locale;*
- la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica e in generale ogni intervento infrastrutturale sui corsi d'acqua, devono utilizzare prioritariamente soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con quelli di riqualificazione paesistico-ambientale garantendo la continuità del corridoio ecologico;*
- tra le soluzioni di cui al precedente punto, devono essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica o, più in generale, accorgimenti ispirati ai principi della riqualificazione fluviale, a meno che non sia*

dimostrata la loro inapplicabilità, anche con riferimento agli esempi progettuali di cui al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;

- le vasche di laminazione delle piene fluviali e i canali di by-pass che assolvono la funzione di rallentamento dei colmi di piena fluviale, devono essere realizzati in modo da assumere un aspetto naturaliforme, compatibilmente con gli spazi disponibili, che si integri col paesaggio circostante, creando un contesto golenale in cui oltre alla laminazione delle acque si svolgano funzioni ecologico-ambientali;*
- negli ambiti destinati all'attività agricola, non deve essere modificato o interrotto il tracciato dei corsi d'acqua ad uso irriguo;*
- di norma, è vietata la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua (divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia): tali opere sono consentite soltanto nei casi previsti dalla legge;*
- ogni trasformazione territoriale deve garantire la funzionalità idraulica e la continuità ecologico-ambientale del reticolo idrografico. L'amministrazione comunale, per le opere ammesse previa concessione o nulla-osta idraulico, dovrà garantire il rispetto delle modalità di esecuzione specificate nel Titolo III, par. 1 dell'Allegato E alla DGR 10/2591-2014.*

ART. 7B - CORSI D'ACQUA ARTIFICIALI, OPERE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Milano, indicano le seguenti direttive per la rete dei canali, dei Navigli e dei relativi manufatti idraulici (art. 53 in estratto).

I sistemi dell'idrografia artificiale sono costituiti dalle opere realizzate a scopo di bonifica, irrigazione, navigazione e trasporto. Tali sistemi sono soggetti a salvaguardia e valorizzazione anche attraverso lo sviluppo di circuiti e itinerari di fruizione sostenibile che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche. Ai sistemi dell'idrografia artificiale si applicano le seguenti direttive:

- a. progettare gli interventi, in particolare quelli direttamente prospicienti i corsi d'acqua e i Navigli, ponendo attenzione all'inserimento storico, paesistico-ambientale e alla conservazione degli elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;*
- b. promuovere la realizzazione di interventi funzionali alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie dei Navigli e la navigabilità delle vie d'acqua;*
- c. promuovere e favorire la realizzazione di opere mirate alla riapertura almeno parziale del tracciato storico dei navigli milanesi;*
- d. valorizzare il ruolo di rogge e canali irrigui nei nuovi ambiti di trasformazione previsti dai PGT quali elementi ordinatori del paesaggio, anche mediante la formazione di idonee fasce di verde arboreo-arbustivo.*

Per i sistemi dell'idrografia artificiale valgono le seguenti prescrizioni (articolo 44, comma 3):

- a. entro la fascia di tutela di 100 metri del Piano Territoriale d'Area dei Navigli Lombardi (PTRA Navigli) e limitatamente ai comuni e alle aree poste all'interno del perimetro d'ambito del PTRA Navigli hanno*

efficacia prescrittiva le disposizioni contenute nella Sezione 2 – Area tematica prioritaria “Territorio”, in funzione delle relative Azioni di piano a cui si rinvia;

- b. entro la fascia di 10 metri lungo le rive dei Navigli storici, di cui all’articolo 21 delle NdA del PPR, sono ammessi i soli interventi per la gestione e la manutenzione del corso d’acqua e il recupero di manufatti idraulici e opere d’arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, fatti salvi interventi di opere pubbliche che dovranno garantire contestuali interventi di riqualificazione delle sponde e delle alzaie. Sono altresì ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti pubblici e privati regolarmente assentiti se effettuati in conformità alle apposite regole di tutela, d’inquadramento e di compatibilità con il paesaggio e il contesto stabilite nella sezione 2 - Area tematica prioritaria “Paesaggio” del PTRA Navigli;*
- c. rispetto delle modalità e criteri di intervento contenuti nella sezione 2 - Area tematica prioritaria “Paesaggio” - del PTRA Navigli per le opere di manutenzione e restauro dei manufatti afferenti ai Navigli (strade, alzaie, chiuse e canali);*
- d. non modificare o interrompere il tracciato dei corsi d’acqua ad uso irriguo negli ambiti agricoli con rilevanza paesaggistica di cui alla tavola 3 e conservare il tracciato delle rogge e dei canali irrigui, in particolare di quelli rilevabili da carte storiche anche locali; e. consentire gli interventi di razionalizzazione delle pratiche irrigue afferenti al sistema di canali irrigui di esclusiva pertinenza degli appezzamenti agricoli;*
- e. recuperare e conservare i manufatti idraulici di valore paesistico individuati alla tavola 3; per tutti gli altri manufatti, le eventuali nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le preesistenze, dovranno essere totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi manufatti;*
- f. realizzare attraversamenti o altri manufatti in modo da garantire la possibilità di navigazione lungo tutta l'idrovia lombarda, ossia anche lungo l'itinerario Locarno-Milano (comprendente un tratto del Fiume Ticino, il Canale Industriale, il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese) e lungo l'idrovia Lario-Adda-Milano-Po (comprendente il Naviglio di Paderno e il Naviglio della Martesana), coerentemente con gli obiettivi del PTRA Navigli relativi allo sviluppo della navigazione, anche per tratti, e della mobilità sostenibile sui tratti lombardi di tali itinerari;*
- g. applicare all’interno dei perimetri delle aree vincolate ex art 136 comma 1 del D.lgs 42/2004 e smi le prescrizioni contenute nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, comprese eventuali salvaguardie in attesa della redazione di studi integrati di approfondimento previsti nelle dichiarazioni stesse.*

ART. 7C – RETE CONSORTILE

Per il reticolo idrico consortile vale il “Regolamento di gestione della polizia idraulica” del Consorzio ETV Approvato con Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 2016 n° X/6037 (ALLEGATO A).

Il regolamento di Polizia Idraulica è consultabile al seguente link <https://etvilloresi.it/atti-e-delibere/#regolamento-polizia-idraulica> (accesso agosto 2024).

ART. 8 - NORME GENERALI AI SENSI DELLA D.G.R. XII/3668 E RELATIVI ALLEGATI

ART. 8A - LAVORI E ATTIVITÀ VIETATE

Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a. la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
- b. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c. lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;*
- d. la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;*
- e. le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
- f. le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
- g. qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
- h. le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i. il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
- j. l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- k. qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*

- l. i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;*
- m. lo stabilimento di molini natanti.*

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato del 1° giugno 1988 e Cassazione del 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni, hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia (U.T.R.).

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che "Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti".

Sulla base di quanto sopra riportato (R.D 25 luglio 1904, n. 523; D.G.R. XII/3668), risulta che:

- La fascia di tutela assoluta (ampiezza di 4 m dalle sponde) è adibita esclusivamente alla tutela del corso d'acqua, al ripristino della sua naturalità e alla accessibilità dei luoghi per la manutenzione, la fruizione e la naturalizzazione. Al suo interno, ferme restando le disposizioni normative vigenti, sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che, in qualsiasi modo, ne modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio. Nella fascia di tutela assoluta valgono le seguenti disposizioni:
 - sono vietati gli scavi e i movimenti terra che alterino in maniera sostanziale e stabile il profilo del terreno con la sola eccezione di quelle attività connesse al recupero ambientale, alla bonifica e alla messa in sicurezza dal rischio idraulico;
 - sono vietate le piantagioni e gli orti e, in ogni caso, tutte le attività che contrastano con la destinazione dell'area;
 - è vietata qualsiasi tipologia di edificazione. Per edificazione si intende qualunque tipo di manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, anche se interrato;

- è vietato qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto; le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n° 7633 del 08/04/1986);
- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- La fascia di rispetto, esterna alla fascia di tutela assoluta ed estesa sino a 10 m dalle sponde, ha lo scopo di migliorare la rivalutazione naturalistica del corso d'acqua, di garantire un riassetto ecologico delle fasce verdi e di permettere la fruizione dei luoghi. All'interno di tale fascia valgono le seguenti disposizioni:
 - sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso durante le piene, e comunque la sottrazione di territorio fruibile;
 - sono vietate le nuove edificazioni, qualora si tratti di strutture in muratura o stabili, i depositi permanenti di materiale, l'ubicazione di impianti e strutture a rischio per il suolo o la falda, quali cisterne e serbatoi, impianti di stoccaggio, lavorazione ecc., discariche ecc., e l'ubicazione di strutture sensibili quali i pozzi per l'approvvigionamento idropotabile.

Per quanto riguarda gli edifici, le strutture ed infrastrutture esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto, il riferimento normativo vigente è l'art. 11, L.R. n. 4/2016 "*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*". Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r.12/2005.

Per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005) all'interno delle fasce di rispetto, valgono le disposizioni di cui alla D.G.R. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5).

ART. 8B - LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONI

Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a. *la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*
- b. *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;*
- c. *i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;*

- d. le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.
 - ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
 - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
 - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
 - tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
 - muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
 - opere di regimazione e di difesa idraulica;
 - opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
 - scavi e demolizioni;
 - coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
 - chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- *aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);*
- *aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);*
- *aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI).*

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

ART. 8C - LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRAULICO

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- *gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;*
- *la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;*
- *gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).*

ART. 8D - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. n. 523/1904 sono consentite "Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo". Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi".

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

ART. 8E - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

ART. 9 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica. Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti al reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it.

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.

2. Il funzionario "istruttore" della pratica:

2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;

2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006); 2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o del provvedimento di nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente: 2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico; 2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile: 2.8.5.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione può avvenire attraverso due modalità: per le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità verrà predisposto solo il decreto secondo la procedura di cui al punto 3.1; per le concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica, verrà predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.2.

2.9 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore": 2.9.1 richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione: il parere idraulico rilasciato da AIPO deve contenere tutti gli elementi utili, propedeutici al rilascio della concessione/nulla-osta da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale (dal punto di vista idraulico, eventuale relazione di sopralluogo, informazioni in merito all'occupazione fisica dell'area demaniale ecc...);

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente: 2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico; 2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

2.9.2.5 accertamenti antimafia;

2.9.2.6 parere conclusivo;

2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.9.4 se l'intervento è ammissibile:

2.9.4.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione può avvenire attraverso due modalità: per le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità verrà predisposto solo il decreto secondo la procedura di cui al punto 3.1; per le concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica, verrà predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.2.

3.1 Adozione del decreto senza sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente 3.1.1 il funzionario "istruttore" predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G) e comunica al richiedente gli importi delle spese dovute: il primo canone, eventuale cauzione e spese di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare, la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).

3.1.2 una volta ottenute le ricevute dei pagamenti e verificata la correttezza dei dati necessari il dirigente adotta il decreto di concessione, comprensivo dell'allegato tecnico nel quale sono riportati gli impegni che il richiedente ha sottoscritto in fase di domanda (presentata in modalità on-line e sottoscritta digitalmente da tutti i richiedenti) e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.

3.1.3 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non presenta le ricevute di pagamento di cui al punto 3.1.1 si considera non più interessato alla concessione; pertanto, l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

3.2 Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente 3.2.1 Il funzionario "istruttore" predispone il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G);

3.2.2 Convocato il richiedente, il funzionario "istruttore", verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo. Nell'ottica del processo di semplificazione dell'attività amministrativa regionale, così come anticipato dalla Circolare del 28 febbraio 2020 (D.G. Territorio e D.C. Presidenza - U.O. Rapporti con gli enti locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli UTR), in luogo della "convocazione il funzionario istruttore, verificata la correttezza dei dati necessari ed il pagamento delle somme dovute, completa il disciplinare e, accertata la volontà del richiedente di sottoscrivere elettronicamente il disciplinare, trasmette al medesimo il relativo file in formato digitale, invitandolo alla sottoscrizione ed alla successiva restituzione per la successiva firma digitale del dirigente competente;

3.2.3 contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare, il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione. (In base

al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare, la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).

3.2.4 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione; pertanto, l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

B) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA O RINNOVO PRATICA

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:

1.1. recuperato il codice precedente;

1.2. l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova per verificare se permangono le condizioni di concedibilità.

C) REVOCA

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

D) DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

Per la trattazione delle tipologie autorizzazione si rimanda all'Allegato D della D.G.R. XII/3668 e relativi allegati.

ART. 10 – CANONI PER CONCESSIONI

I canoni che devono essere versati agli Enti competenti relativamente a concessioni sono specificati all'interno degli allegati F ("Canoni Regionali di Concessione di Polizia Idraulica") e dell'allegato H ("Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle

convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c.4”) della D.G.R. XII/3668 che vengono aggiornati e rivisti generalmente a cadenza annuale all’interno della normativa di settore.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

ART. 11 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Disposizioni dell'art. 11 della l.r. n. 4 del 15 marzo 2016 “Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904)”

1. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.

4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista

di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

5. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

6. Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in conformità al modello predisposto dalla Giunta regionale.

ART. 12 – SCARICHI IN CORPI IDRICI

Gli scarichi in corpi sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 7 del 2017, modificato da regolamento regionale n. 8/2019, recante criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 12/2005.

ART. 13 – PONTI PUBBLICI E PRIVATI

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

Nuove realizzazioni

Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 “Ponti”, paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità idraulica:” e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006). Prescrizioni valgono per ponti di nuova realizzazione che devono essere adeguati e compatibili. I ponti esistenti vanno valutati caso per caso.

Rinnovi e Regolarizzazioni

Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombinature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006".

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B" - Allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

Progetto di adeguamento

In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI



Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA

Delibera di Comitato Esecutivo 05 dicembre 2016 n. 180

Approvato con Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6037

Sommario

TITOLO I – Rete consortile.....	4
Art. 1- Oggetto e ambito	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 – Rete consortile.....	5
Art. 4 – Fasce di rispetto	6
Art. 5 – Obblighi dei frontisti e dei privati	7
Art. 6 – Attività vietate	7
Art. 7 – Attività consentite	8
Art. 8 – Tombinature e coperture di canali	9
Art. 9 – Realizzazione di opere	9
Art. 10 – Scarichi di acque non consortili.....	10
Art. 11 – Regolazione dei canali ed asciutte	11
TITOLO II – Transiti su alzaie e banchine	12
Art. 12 – Definizioni e criteri generali.....	12
Art. 13 – Accesso e transito degli addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio	12
Art. 14 – Divieto di transito per i mezzi motorizzati diversi dai mezzi consortili	12
Art. 15 – Accesso e transito dei privati	13
Art. 16 – Transito equestre	13
Art. 17 – Condizioni climatiche.....	14
Art. 18 – Velocità massima	14
Art. 19 – Dispositivi	14
Art. 20 – Precedenza, Sorpasso, Sosta e fermata.....	14
Art. 21 – Caduta, Incidente, Infortunio	15
Art. 22 – Divieti	15
Art. 23 – Diversificazione della segnaletica in base alla fruibilità	16
Art.24 – Segnaletica.....	16
Art. 25 – Parapetti mobili e barriere	17
Art. 26 – Manifestazioni.....	17
Art. 27 – Interdizione del transito	17
Art. 28 – Obbligo di segnalazione e limiti temporali per il transito	18
TITOLO III – Altri usi delle acque.....	18
Art. 29 – Navigabilità e altri usi delle acque.....	18

TITOLO IV – Procedure	19
Art. 30 – Inclusione nella rete consortile	19
Art. 31 – Sdemanializzazione, alienazione di rete demaniale e dismissione di rete consortile	19
Art. 32 – Autorizzazione di attività di terzi	20
Art. 33 – Rilascio Concessione	22
Art. 34 – Rilascio Concessione di scarico	23
Art. 35 – Rilascio Autorizzazione	24
Art. 36 – Rilascio Nulla osta idraulico e parere di compatibilità idraulica	24
Art. 37 – Cessione, Trasferimento e rinuncia	25
TITOLO V – Oneri	25
Art. 38 – Canonî e altri oneri	25
TITOLO VI – Vigilanza, controllo e sanzioni	27
Art. 39 – Autorità di polizia idraulica	27
Art. 40 – Vigilanza	28
Art. 41 – Commissione di polizia idraulica consortile	28
Art. 42 – Sanzioni e procedure	28
Art. 43 – Norme transitorie	31

TITOLO I – Rete consortile

Art. 1 – Oggetto e ambito

1. Il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m. e/o i. si applica integralmente a tutta la rete consortile.
2. Il presente regolamento definisce le regole per l'uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti e all'utilizzo delle strade alzaie, delle banchine e delle sommità arginali dei canali gestiti direttamente dal Consorzio Est Ticino Villoresi.
3. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio d'amministrazione conformemente alla normativa vigente e al presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel regolamento i seguenti termini assumono i significati in appresso definiti:
 - a) **Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio consortile ed al rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
 - b) **Autorità di polizia idraulica:** è il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di polizia idraulica e per il presente regolamento il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.
 - c) **Rete consortile** (anche abbreviato in "rete"): i canali, le opere idrauliche, le servitù di acquedotto, le pertinenze e fasce di rispetto, cui si applica il presente regolamento.
 - d) **Corso d'acqua:** canale, alveo, naviglio, roggia, derivatore, diramatore e altre infrastrutture lineari atte a vettoriare acque.
 - e) **Fascia di rispetto:** porzione di territorio nell'intorno dei canali, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata dal presente regolamento.
 - f) **Atto autorizzativo:** provvedimento di assenso rilasciato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, a titolo oneroso o non oneroso, per permettere lavori, atti o fatti che rientrano nelle attività consentite dal presente regolamento e che interessano la rete consortile.
 - g) **SIT:** Sistema Informativo Territoriale consortile.
 - h) **Concessione di polizia idraulica:** è l'atto di assenso che viene rilasciato a titolo oneroso per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete

di canali appartenenti al demanio o al patrimonio consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile.

- i) **Nulla osta idraulico:** Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile o non in servitù di acquedotto.
- j) **Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.
- k) **Demanio idrico:** si rimanda all'art. 822 del C.C. e art. 144 c. 1 D.lgs. n. 152/2006 e s.m. e/o i.
- l) **Commissione di polizia idraulica:** commissione consortile che definisce le procedure di applicazione del presente regolamento e derime eventuali questioni interpretative. La composizione della stessa è stabilita all'art. 41 del presente regolamento.
- m) **Terzi interferenti:** soggetti terzi che pongono in essere atti, fatti, azioni interferenti con la rete consortile.
- n) **Agente accertatore:** soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia della rete consortile, con potere di accertamento ed elevazione di sanzione amministrativa.

2. Per quanto non citato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e delle altre norme ed atti in materia di polizia idraulica.

Art. 3 – Rete consortile

1. La rete consortile è costituita, in conformità alle disposizioni regionali in materia di reticoli idrici consortili, da canali, opere idrauliche, servitù di acquedotto pertinenze e fasce di rispetto con diretta titolarità del Consorzio o affidati in concessione o in gestione o comunque in diritto d'uso a vario titolo. L'individuazione dei canali e altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita dal Consiglio di amministrazione con apposite deliberazioni ed in base alle deliberazioni della Regione che definiscono il reticolo di competenza dei consorzi di bonifica e irrigazione;

2. La rete consortile si divide in principale, secondaria e terziaria. La graduazione dei canali avviene in base al livello di derivazione da un corso d'acqua. Nel catasto consortile può essere variata la classificazione in base all'importanza idraulica del canale stesso.

3. Nell'**Allegato A** è riportato l'elenco dei canali consortili, cui si applicano le norme del presente regolamento.

4. IL Consorzio cura la tenuta e l'aggiornamento di un Catasto della rete consortile anche tramite apposito Sistema informativo territoriale. La mappa e il catasto di tutta la rete vengono periodicamente aggiornati e approvati con apposita delibera del Consiglio d'amministrazione.

5. Nel catasto e nel SIT, anche attraverso il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale (SIBITeR), sono inseriti i canali primari, secondari e terziari con specificati almeno: le fasce di rispetto, i punti di origine, i comuni attraversati, la portata nominale

all'origine, la navigabilità e altri vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e la modalità di gestione prevista.

6. Nel catasto, nel SIBITeR e nel SIT sono riportate, allo stesso modo, le opere di regolazione idraulica almeno nei punti di origine di ogni canale le altre opere idrauliche principali di regolazione o sollevamento comunque gestite dal consorzio.

Art. 4 – Fasce di rispetto

1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali.

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

3. Sulla rete primaria le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine o sponda. Sulla rete secondaria le fasce variano da 5 a 10 metri e sulla rete terziaria le fasce variano da 5 a 6 metri, sempre per ogni argine o sponda. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell' **Allegato B** al presente regolamento.

4. Quando tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito fortemente urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al sottosuolo, sino a m. 5 con provvedimento motivato della Commissione consortile di polizia idraulica. Con il medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni specifiche per garantire la sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei frontisti e privati usufruenti della riduzione della fascia. La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto convenzionale tra il Consorzio e il terzo interessato.

5. Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell' **Allegato C**.

6. Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento sono ammesse quando siano in regola con le norme consortili, ovvero di polizia idraulica in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o compromissioni devono essere rimosse ove siano di grave pregiudizio alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali; possono essere esclusi da tale obbligo solo i manufatti di pregio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Su tali edificazioni sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione finalizzati anche al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua.

7. Tali edificazioni e compromissioni, giunte a maturità o deperimento, non possono essere più ammesse se non rispettano il presente regolamento. Eventuali modifiche che interverranno in tempi successivi dovranno anch'esse rispettare il presente regolamento.

8. Per i canali ed i corsi d'acqua naturali inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, alle relative fasce di rispetto sono altresì applicati i vincoli di cui all'art. 20 e 21 della relativa normativa. Nell' **Allegato B** sono individuati i canali assoggettati alle ulteriori specifiche indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale.

9. Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e

regolamentari riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia.

Art. 5 – Obblighi dei frontisti e dei privati

1. Per i frontisti, su tutta la rete consortile valgono le norme di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

2. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei terreni compresi nel perimetro consortile, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

3. Su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ha la facoltà di:

- a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati, salvo le esenzioni di cui all'art. 1033 C. 2 del C.C., per la costruzione di nuove opere consorziali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti e relative pertinenze;
- b) utilizzare fossi e cavi dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
- c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
- d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e di procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale richieste;
- e) di far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

4. Le occupazioni ed i vincoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente competente. In particolare per le occupazioni ed i transiti permanenti di cui alle lettere a) e c) del precedente c. 3, le occupazioni dovranno essere costituite con atto di servitù. Le occupazioni ed i vincoli di cui al presente comma, si costituiscono con l'invio di comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. contenente copia della relativa determinazione dirigenziale.

Art. 6 – Attività vietate

1. Su tutta la rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, valgono i divieti assoluti di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i..

2. Sulla rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, è fatto divieto di:

- a) realizzare qualunque opera o posizionare infrastrutture in alveo;
- b) aprire nuove bocche e punti di derivazione, salvo quelli autorizzati dal Consorzio;

- c) realizzare canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;
- d) aprire cave temporanee o permanenti e di realizzare movimenti di terreno che possano dar luogo a ristagni o impaludamenti, ad una distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno degli argini o dalla riva incisa dei canali non muniti di argini, per qualsiasi tipologia di canale;
- e) demolire e ricostruire all'interno della fascia di rispetto;
- f) recintare tratti di canale, fatto salvo necessità legate alla pubblica incolumità o cantieri provvisori;
- g) posare cartelli pubblicitari lungo i canali aventi valore paesaggistico indicati nell'**Allegato B**.

Art. 7 – Attività consentite

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i. e da specifiche norme sovraordinate su tutta la rete valgono altresì le seguenti regole generali:

- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è ammesso previa approvazione degli organi consortili preposti;
- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete e su altri terzi confinanti.

3. Le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di polizia idraulica (concessione, autorizzazione o nulla osta). Gli oneri, quando dovuti, sono definiti ex art. 38 del presente regolamento.

4. Con l'atto autorizzativo i terzi si assumono piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, persone o cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa. Nell'atto autorizzativo sono definiti, quando dovuti, i canoni e gli altri oneri connessi.

5. L'Autorità di polizia idraulica può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, che non comportino opere permanenti, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive.

6. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso della sola rete artificiale a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati, ove ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente e previa approvazione, quando prevista, della Commissione di polizia idraulica consortile;

- c) la realizzazione di attraversamenti aerei e di infrastrutture aeree in parallelismo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, a condizione che sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere e comunque nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche;
- e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;
- f) lo scarico di acque non consortili, purché gli stessi non generino peggioramento della qualità d'uso delle acque nello specifico canale.

Art. 8 – Tombinature e coperture di canali

1. Per tombinatura si intende la realizzazione di coperture dei corsi d'acqua con manufatti circolari, scatolari o gettati in opera con modifica della livelletta di fondo del corso d'acqua; per copertura si intende la semplice posa di manufatti od il getto di soletta in appoggio sulle banchine senza modifica della livelletta di fondo e della sezione del corso d'acqua.

2. La tombinatura e copertura dei canali per lunghi tratti è normalmente vietata, salvo che sia disposta o realizzata dal Consorzio ai fini della funzionalità della rete.

3. La tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati e per tratti superiori a m. 10,00, può essere ammessa solo per ragioni di incolumità pubblica e/o di tutela sanitaria dichiarate dal Comune interessato e previo parere positivo della Commissione di polizia idraulica consortile e comporta, oltre al versamento dei canoni concessori, anche il ristoro dell'aggravio degli oneri manutentivi e gestionali ove fossero accertati in sede di istruttoria tecnica da parte dell'Area Rete.

4. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili, se di misura inferiore a m. 10,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di pubblica incolumità. A tale fattispecie di interferenza si applicano i canoni di polizia idraulica relativi a ponte/passarella.

5. La tombinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua.

Art. 9 – Realizzazione di opere

1. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo le alzaie, banchine e sommità arginali.

2. Tutti gli attraversamenti e parallelismi aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in

sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non contrastino con il valore storico, architettonico e paesaggistico dei luoghi.

3. Nel caso di realizzazione di nuovi ponti o passerelle sui canali principali, dovrà essere garantita la continuità di transito dei mezzi d'opera consortili lungo l'alzaia, attraverso una luce libera netta di m. 4,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza. In ogni caso, l'intradosso del ponte o della passerella dovrà esser posto ad una quota di m. 1,00 dalla sommità arginale e comunque a non meno di m. 1,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua.

4. Sui canali secondari e terziari le distanze da rispettare saranno stabilite dal Consorzio in fase di istruttoria.

5. Per i Navigli lombardi e le Idrovie collegate di cui all'Allegato B al Regolamento Regionale di Navigazione n. 3 del 29 aprile 2015 ed allegato al presente regolamento quale **Allegato D**, l'intradosso dei ponti, delle passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato:

- a) normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con un tirante d'aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua; nel caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno essere di tipo girevole o levatoio; rimane esclusa dalla presente prescrizione il tratto di Canale Adduttore Principale Villorese dal sifone di Garbagnate a Cassano D'Adda, a cui si applica il successivo punto b);
- b) ad una quota minima m. 1,50 dalla sommità arginale e comunque garantendo un tirante d'aria di almeno m. 1,50 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua, per il caso di navigabilità prevista solo per piccole imbarcazioni a remi.

6. Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti, sia per fenomeni di erosione sia da lavori di manutenzione dell'alveo. Tali attraversamenti debbono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) distanza dal fondo: m. 1,00;
- b) tipo di protezione: cappa in cls/resine di spessore minimo di cm. 20.

7. Le reti tecnologiche interrato (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo su strada alzaia o in banchina dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto autorizzativo.

8. In presenza di programmi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, o qualora i canali facciano parte di piani paesaggistici, la costruzione di infrastrutture posizionate longitudinalmente sopra i canali e le relative alzaie o banchine non è ammessa. Le infrastrutture presenti in difformità della presente prescrizione sono rimosse allo scadere della concessione in essere. Nell'**Allegato B** sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico regionale cui si applica la presente norma.

Art. 10 – Scarichi di acque non consortili

1. Nei canali primari consortili non sono ammessi scarichi di acque non consortili. Nel caso di esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi e di altra impossibilità di recapito

debitamente comprovata, lo scarico è consentito previo parere di ammissibilità da parte della Commissione di polizia idraulica consortile che fisserà le specifiche condizioni di conferimento per evitare peggioramenti qualitativi delle acque e problemi al funzionamento della rete oltre agli oneri a carico dell'interessato.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 c. 114 quinquies della L.R. 1/2000, all'art.14 della L.R. 4/2016 ed il divieto di cui al c. 1 lettera d) art. 3 Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 e s.m. e/o i., di norma sono ammesse a scarico nella rete consortile solo acque meteoriche o di falda e comunque acque non suscettibili di contaminazione. Per lo scarico devono sempre essere rispettate le norme in vigore e quelle di futura emanazione per il riutilizzo delle acque ai fini irrigui e civili.

3. Fatte salve altre norme specifiche, le portate ammissibili ai corsi d'acqua consortili, ove esista una sufficiente capacità di smaltimento, sono le seguenti:

- a) 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- b) 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

4. Qualora la portata massima scaricabile superi i limiti sopraindicati o fissati dal Consiglio di Amministrazione, o non vi sia sufficiente capacità di smaltimento, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T=20$). Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici, (ad esempio manufatti dissipatori dell'energia), per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

5. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del concessionario. Le analisi dovranno normalmente essere effettuate presso i laboratori dell'ARPA Lombardia.

Art. 11 – Regolazione dei canali ed asciutte

1. I canali principali sono periodicamente messi in asciutta per necessità manutentive garantendo per quanto possibile la salvaguardia della fauna ittica presente e degli ecosistemi naturali che si creano con la presenza delle acque. Il Consorzio persegue un'organizzazione delle manutenzioni dei canali principali che permetta di ridurre al minimo le necessità di asciutta.

2. I periodi di asciutta totale o parziale dei canali sono stabiliti con provvedimento del Comitato Esecutivo, pubblicato sul sito consortile e comunicata ai Comuni attraversati dal Canale Principale messo in asciutta oltre che alle autorità preposte alla sicurezza della navigazione. Nel provvedimento possono essere inoltre definiti la tipologia di asciutta, i vincoli da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori della rete oltre che dai cittadini in generale e incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione e la comunicazione agli interessati.

TITOLO II – Transiti su alzaie e banchine

Art. 12 – Definizioni e criteri generali

1. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto sono "pertinenze idrauliche", ossia beni strumentali alla gestione e manutenzione dei canali nonché al passaggio dei mezzi consortili e di servizio.
2. Il presente Titolo regola l'utilizzo delle strade alzaie, banchine, sommità arginali dei canali gestiti direttamente dal Consorzio riportate nell'**Allegato E**, aggiornabile con determina dirigenziale della competente Area e si riferisce a chiunque vi acceda e le percorra con o senza l'utilizzo di un mezzo privato.
3. Sulle alzaie, banchine e sommità arginali è vietato il transito con mezzi motorizzati non consortili, salvo specifica autorizzazione/concessione.
4. Il presente Titolo non disciplina l'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali dati in concessione/gestione a soggetti terzi, che dovranno provvedere alla vigilanza ed all'adeguamento delle stesse per la sicurezza dei fruitori, nel rispetto delle norme vigenti liberando il Consorzio da ogni onere e responsabilità.
5. Le concessioni per uso viabilistico ordinario e di transito ciclopeditone per fruizione turistica sono rilasciate esclusivamente agli enti pubblici e non devono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione e sicurezza idraulica dei canali.

Art. 13 – Accesso e transito degli addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio

1. L'accesso e il transito dei soggetti addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio è ammesso esclusivamente in osservanza delle presenti disposizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella segnaletica orizzontale e verticale apposta lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali, che viene riportata anche nell'**Allegato F** al presente Regolamento.
2. I mezzi consortili cui al precedente comma devono in ogni caso accedere e transitare con la massima prudenza.

Art. 14 – Divieto di transito per i mezzi motorizzati diversi dai mezzi consortili

1. È assolutamente vietato l'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali di qualsiasi mezzo motorizzato che non sia mezzo consortile di servizio, salvo che sia stata richiesta e ottenuta specifica autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà prevedere specifici oneri, a titolo di compartecipazione ai costi di manutenzione, a carico del soggetto richiedente.

3. I proprietari dei fondi interclusi, raggiungibili solo attraverso le strade alzaie, banchine e sommità arginali, devono presentare al Consorzio idonea istanza corredata degli atti attestanti la legittimità della richiesta, al fine di ottenere l'autorizzazione al transito sulle stesse con i mezzi motorizzati.

4. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma del presente articolo i mezzi di soccorso e i mezzi di pubblica sicurezza.

Art. 15 – Accesso e transito dei privati

1. L'accesso e il transito ciclopeditone dei soggetti privati è ammesso esclusivamente in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Titolo e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella segnaletica orizzontale e verticale di cui al successivo articolo 24.

2. Per "mezzo ciclabile" s'intende il velocipede con due o più ruote funzionante a propulsione esclusivamente muscolare o elettricamente servoassistita, per mezzo di pedali od analoghi dispositivi, azionato dalle persone che si trovano sul veicolo. Tale veicolo non deve eccedere m 1,00 di larghezza, m 3,00 di lunghezza massimo ingombro, e deve avere pneumatici, freni indipendenti, un campanello udibile a 30 metri, luci elettriche anteriori e posteriori, catadiottri omologati posteriori, sui pedali e sui lati di ciascuna ruota. È altresì ammessa la circolazione di carrozzine elettriche e di scooter per disabili.

3. In presenza di scarsa visibilità il conducente del mezzo ciclabile è altresì obbligato a indossare le bretelle o il giubbetto retroriflettenti.

4. Il trasporto di oggetti con il mezzo ciclabile è consentito esclusivamente se l'/gli oggetto/i è/sono solidalmente assicurato/i, sempre che non impedisca/no la visibilità al conducente e che abbia una larghezza massimo ingombro non eccedente m 1. Il trasporto di animali con il mezzo ciclabile è consentito esclusivamente se l'/gli animale/i è/sono custodito/i in apposite gabbie o contenitori ovvero se sono assicurati in modo che non scappino o creino intralcio.

5. È assolutamente vietato l'accesso e/o il transito con qualsiasi mezzo a propulsione umana diverso da quello ciclabile per come definito al 2° comma del presente articolo (ad es. pattini a rotelle, monopattini, skateboard, skiroll, etc.).

6. La possibilità di accedere e transitare sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali per i soggetti indicati dal presente Regolamento in ogni caso non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada D.lgs. n. 285/1992 e s.m. e/o i. con relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e/o i.

Art. 16 – Transito equestre

1. L'accesso e il transito equestre è ammesso esclusivamente in osservanza delle disposizioni e della segnaletica di cui al successivo art. 24 e Allegato F del presente Regolamento.

Art. 17 – Condizioni climatiche

1. Chiunque intenda accedere e transitare lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali deve tenere in considerazione le condizioni climatiche presenti e gli effetti, reali e potenziali di queste, sul terreno e sulla visibilità del percorso.

Art. 18 – Velocità massima

1. Il transito dei pedoni, dei mezzi ciclabili ed equestre, dove consentito, dovrà avvenire con la massima prudenza, in modo da non recare pericolo per l'altrui incolumità e a velocità moderata in ogni caso non superiore ai 15 Km/h sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali rientranti nelle categorie 1 e 2 di cui al successivo art. 23 e non superiore ai 10 Km/h per quelle rientranti nella categoria 3 di cui al successivo art. 23.

2. La velocità deve essere ulteriormente moderata in caso di ridotta visibilità dovuta a fattori atmosferici o alla presenza di ostacoli e in ogni altro caso di scarsa visibilità, di incroci o biforcazioni, nei tratti di larghezza estremamente ridotta, in presenza di infortunati o persone diversamente abili, in caso di fondo sconnesso, nonché in caso di affollamento di persone o veicoli.

Art. 19 – Dispositivi

1. Chiunque acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali deve essere munito di un dispositivo (ad es. telefonico) idoneo ad assicurare la possibilità di segnalare la necessità di un pronto intervento in caso di pericolo.

2. Chiunque, minore di anni 14, acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali con un mezzo ciclabile, ha l'obbligo di indossare un casco protettivo omologato.

Art. 20 – Precedenza, Sorpasso, Sosta e fermata

1. I soggetti privati hanno l'obbligo di dare la precedenza ai mezzi consortili di servizio al fine di consentire la loro agevole e rapida circolazione.

2. Negli incroci è obbligatorio dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni riportate nella segnaletica.

3. Chiunque intenda sorpassare un altro soggetto e/o mezzo presente sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali, deve usare la massima prudenza e può procedervi solo dopo essersi assicurato di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. In ogni caso il sorpasso deve essere effettuato, a sinistra del mezzo o del soggetto

che si supera, ad una distanza tale da evitare intralci al soggetto sorpassato ed è vietato in prossimità di dossi e/o curve, di intersezioni, così come in caso di ridotta visibilità del percorso e a ridosso del canale.

4. È assolutamente vietato ai mezzi privati che accedono e transitino sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali sostare lungo il percorso delle stesse. La sosta dei mezzi privati è ammessa esclusivamente nelle eventuali aree dedicate alla sosta e indicate nella segnaletica di cui all'**Allegato F** del presente Regolamento.

5. La sosta dei pedoni è vietata in prossimità di dossi, biforcazioni, o in caso di ridotta visibilità e in ogni caso è ammessa esclusivamente se non crea ostacolo alla circolazione.

6. È assolutamente vietato ai mezzi e alle persone che accedono o transitino sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali fermarsi in prossimità di dossi, incroci o biforcazioni o in caso di ridotta visibilità. In ogni caso la fermata è ammessa esclusivamente in caso di necessità, per un tempo limitato e sulla sponda non adiacente al corso d'acqua.

Art. 21 – Caduta, Incidente, Infortunio

1. In caso di caduta, incidente o infortunio, tutti i soggetti coinvolti devono liberare quanto prima la strada alzaia, banchina o sommità arginale portandosi ai margini di essa, fatto salvo il solo caso in cui siano a ciò impossibilitati.

2. Chiunque venga a conoscenza di una caduta, incidente o infortunio e, parimenti, in caso di ritrovamento di soggetto infortunato, ha l'obbligo di contattare immediatamente i soccorsi e comunicarlo tempestivamente al Consorzio al numero 02 48561300.

Art. 22 – Divieti

1. Fermi restando gli altri divieti di cui al presente regolamento, è assolutamente vietato per chiunque acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi;
- posizionare cartelli, locandine, di qualsiasi natura, salvo specifiche autorizzazioni;
- installare manufatti di qualsiasi tipo, salvo specifiche autorizzazioni;
- danneggiare la segnaletica verticale, le barriere ed eventuali altri beni installati lungo il percorso (es. cestini, panchine, etc.);
- danneggiare l'ambiente adiacente alle strade alzaie, banchine e sommità arginali;
- assumere comportamenti che possano tradursi in condotte pericolose per persone o animali;
- fare giochi o manovre pericolose per persone e/o animali;

- svolgere attività agonistiche o, in generale, competizioni sportive, salvo specifiche autorizzazioni;
- lasciare liberi cani o altri animali domestici o da cortile;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, di procedere parallelamente nella stessa direzione di marcia, anziché in un'unica fila;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, farsi trainare o trainare altri mezzi o persone;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, trasportare persone sul mezzo, a meno che esso non sia a ciò appositamente predisposto e le persone siano opportunamente assicurate con adeguate attrezzature.

Art. 23 – Diversificazione della segnaletica in base alla fruibilità

1. Le strade alzaie, banchine e sommità arginali in relazione alle quali si applica il presente Titolo, individuate all'**Allegato E** sono suddivise, in ragione della diversa fruibilità, in tre diverse categorie:

- categoria n. 1 - pericolosità BASSA
- categoria n. 2 - pericolosità MEDIA
- categoria n. 3 - pericolosità ALTA

2. La differente fruibilità delle strade alzaie, banchine e sommità arginali verrà segnalata, in prossimità degli accessi principali, attraverso la segnaletica, come specificato al successivo art. 24.

Art.24 – Segnaletica

1. In prossimità degli accessi principali alle strade alzaie, banchine e sommità arginali verrà installata apposita segnaletica, le indicata nell'**Allegato F** che, disciplina il transito ciclopeditonale, equestre e di servizio in modo da evidenziare i diversi rischi presenti e, come tale, va obbligatoriamente osservata.

2. Lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali potranno essere presenti linee longitudinali di margine, di colore bianco, che indicano i limiti che è assolutamente vietato oltrepassare e all'esterno delle quali è fatto divieto assoluto di transitare. In assenza delle predette linee longitudinali, è in ogni caso obbligatorio tenersi a distanza di rispetto dal ciglio del canale.

3. In ciascuna strada alzaia, oltre alle linee longitudinali di colore bianco indicate nel precedente comma, potranno essere apposti ulteriori segnali di colore differente a seconda della diversa fruibilità. In particolare ai sensi del disposto dell'art. 23:

- di colore blu sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 1;

- di colore rosso sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 2;
 - di colore nero sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 3.
4. Il Consorzio provvederà in modo progressivo ad apporre l'idonea segnaletica, intervenendo prioritariamente nei tratti di maggior pericolosità.
5. È facoltà del Consorzio modificare e/o integrare la segnaletica di cui all'**Allegato F**, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Parapetti mobili e barriere

1. Esclusivamente sui tratti di estrema pericolosità, saranno installati, in prossimità del ciglio della strada prospiciente al canale, parapetti anche mobili e/o apribili, che saranno aperti o rimossi esclusivamente al fine di permettere le attività manutentive del canale.
2. È fatto divieto assoluto di scavalcare e/o superare i predetti parapetti nonché di sostare o fermarsi in prossimità di essi.
3. Il Consorzio provvederà in modo progressivo e dove sia opportuno, ad installare parapetti mobili o/e barriere, intervenendo prioritariamente nei tratti di maggior pericolosità.

Art. 26 – Manifestazioni

1. Qualsiasi manifestazione si debba svolgere anche solo in parte lungo una o più delle strade alzaie, banchine e sommità arginali a cui si applica il presente Regolamento, deve essere previamente autorizzata dal Consorzio, a pena di illiceità.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti interessati devono presentare domanda di autorizzazione al Consorzio almeno 30 giorni prima la data prevista per la manifestazione.
3. Il Consorzio si esprime sulla domanda di cui al precedente comma entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento, fatto salvo necessità di proroga del predetto termine per l'acquisizione di documenti presso altri enti o soggetti.

Art. 27 – Interdizione del transito

1. In caso di situazione di pericolo, calamità naturali, dissesti del terreno, il Presidente del Consorzio può emanare ordinanza di chiusura al transito.
2. Il testo dell'ordinanza adottata sarà esposto all'inizio di ogni strada alzaia, banchina e sommità arginale che presenti un accesso indipendente dalle altre e pubblicata sul sito del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

Art. 28 – Obbligo di segnalazione e limiti temporali per il transito

1. È fatto obbligo a chiunque noti sulle strade alzaie dissesti o cattivo stato manutentivo, di darne immediata comunicazione al Consorzio.
2. L'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali è vietato da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole, fatto salvo manifestazioni e/o eventi autorizzati.

TITOLO III – Altri usi delle acque

Art. 29 – Navigabilità e altri usi delle acque

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con appositi regolamenti consortili fatte salve ulteriori competenze in materia di derivazioni idriche riservate ad altri Enti. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente regolamento salvaguardando gli usi primari citati.
2. La circolazione nautica sui canali consortili è disciplinata dal Regolamento Regionale n. 3 del 29 aprile 2015 e i canali sono quelli riportati nell'Allegato B del predetto Regolamento.
3. Sui detti canali il consorzio cura la massima compatibilità possibile con gli altri usi delle acque e della rete.
4. Il Consorzio può limitare la navigazione per necessità di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità e sicurezza idraulica. Le decisioni del sono tempestivamente comunicate alle autorità responsabili della navigazione.
5. Gli altri canali della rete consortile, non sono normalmente navigabili salvo specifico atto autorizzativo in deroga rilasciato dal Consorzio. Nell'atto di autorizzazione in deroga devono essere indicate le modalità e i dettagli tecnici di esercizio della navigazione e gli eventuali oneri a carico dell'autorizzato.
6. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti autorizzativi sono definite responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.
7. Gli atti autorizzativi in deroga sono onerosi nel caso di iniziative commerciali o in conseguenza di oneri addizionali cui il consorzio è soggetto. Nel caso di iniziative prive di finalità di lucro sono gratuiti.

TITOLO IV – Procedure

Art. 30 – Inclusione nella rete consortile

1. Quando nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali o opere idrauliche a cura del Consorzio le stesse entrano a far parte della rete consortile soggetta al presente regolamento.
2. Nella rete consortile possono entrare a far parte anche canali e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori, approvata dal Consiglio d'amministrazione.
3. I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o minore e non facenti capo a terzi aventi titolo possono entrare a far parte della rete consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa autonoma del Consorzio, secondo le procedure indicate al successivo 5 comma.
4. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 80 comma 5 della L.R. 31/2008, promuove la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Le convenzioni possono prevedere il censimento, la manutenzione e la gestione del reticolo e la Polizia idraulica. A fronte delle attività svolte dal Consorzio, l'ente locale è tenuto al riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Consorzio sia in termini di personale, mezzi, attrezzature, nessuno escluso a titolo di rimborso; le modalità di detto riconoscimento saranno regolate nella convenzione consorzio/ente locale.
5. Ove non sia possibile avere certezza sulla titolarità di canali situati nel territorio comprensoriale, la cui gestione sia di pregiudizio o di maggior efficienza alla funzionalità irrigua e/o idraulica, il Consiglio di Amministrazione approva una proposta di inserimento nella rete consortile e la trasmette a Regione Lombardia, che provvederà ad attivare le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 31 – Sdemanializzazione, alienazione di rete demaniale e dismissione di rete consortile

1. Fatte salve le norme regionali, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure, nonché la competenza di Regione Lombardia sulla sdemanializzazione ed alienazione di tratti di corsi d'acqua demaniali, la Commissione di polizia idraulica consortile può decidere la dismissione di parte della rete consortile terziaria, previa dimostrazione di cessata funzionalità idraulica o di mancato utilizzo per almeno 20 anni e, comunque, in osservanza delle procedure stabilite nel presente regolamento. L'eventuale dismissione della rete consortile secondaria è assunta dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE consortile, previo acquisizione del parere della Commissione di polizia idraulica consortile.
2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione di parti terminali della rete consortile con le procedure previste nel presente regolamento e previo indennizzo a carico del richiedente.

3. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. La Commissione di polizia idraulica provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al Consorzio.

4. Le richieste di dismissione di tratti di rete vanno presentate al Consorzio, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente consortile unitamente alla documentazione necessaria.

5. La superficie da svincolare di 1,00 m di canale diramatore è determinata forfetariamente in mq. 3,50, considerando nella misura un computo del 50% del valore delle banchine ai sensi dell'art. 1038 c. 2 del C.C.

6. L'indennizzo per lo svincolo è così determinato:

- a) per le aree agricole si assume il valore di € 13,25 al metro quadro;
- b) per le aree con destinazione edificabile si applicherà il valore al metro quadro ai fini ICI, delle aree a standard dello specifico comune o altro valore che possa definire il corretto valore delle aree in questione;
- c) a titolo di esempio di calcolo, nel caso di aree agricole, il valore di svincolo per metro lineare è quindi pari ad € 40,95 calcolato su uno sviluppo di m 3,50 ($\text{€}/\text{mq } 11,70 \times 3,50 \text{ mq.} = \text{€ } 40,95$);
- d) qualora vi siano terreni sottesi al tratto di canale interessato allo svincolo e siano soggetti al contributo di conservazione della rete e degli impianti, dovrà essere richiesto il mancato introito di detto contributo calcolato per 30 anni e capitalizzato al tasso legale vigente;
- e) qualora il richiedente necessiti di atto formale di estinzione della servitù e la sua trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;
- f) le richieste di dismissione di tratti intermedi della rete possono essere esaminate solo contestualmente alla dismissione dei tratti a valle collegati con eventuale totale indennizzo a carico del richiedente.

7. La Commissione di polizia idraulica consortile:

- a) aggiorna annualmente, sulla base dell'evoluzione degli indici Istat il valore di cui al precedente c. 6 lettera a);
- b) decide indennizzi diversi da quelli previsti nel presente articolo, con decisione motivata ove sia opportuno per salvaguardare gli interessi consortili.

Art. 32 – Autorizzazione di attività di terzi

1. L'intervento di terzi sulla rete consortile è ammesso solo previa procedura di verifica dell'ammissibilità dell'intervento con definizione dell'atto autorizzativo e relativo pagamento dei canoni, degli oneri addizionali e delle spese d'istruttoria.

2. Il Consorzio, nell'atto autorizzatorio, può porre a carico del soggetto richiedente l'esposizione di pannelli indicanti gli estremi dell'atto stesso, sulla base di modelli predisposti

dall'Ente consortile. In caso di omissione provvederà il Consorzio imputando le relative spese al soggetto autorizzato in occasione del primo canone successivo e fatta salva l'eventuale sanzione amministrativa in base al successivo articolo 42 comma 18.

3. La concessione viene rilasciata per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile. L'autorizzazione viene rilasciata per attività temporanee normalmente inferiori all'anno. Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile e non in servitù di acquedotto. In casi particolari i rapporti tra terzi e consorzio sono fissati con convenzioni/concessioni specifiche approvate dal Consiglio d'amministrazione sulla base dei principi fissati nel presente regolamento. Sono esclusi dalla procedura quegli interventi connessi a derivazioni idriche ai sensi del r.d. 1775/33.

4. La procedura autorizzativa è curata dal Dirigente dell'Area competente o suo delegato, autorizzato alla firma degli atti aventi valore esterno.

5. A titolo esemplificativo sono riportate le seguenti attività ammesse:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale, intese sia come variazione di percorso o modifica dell'alveo purché non generino riduzioni della portata utile;
- b) costruzione di ponti, passerelle e sovrappassi, sottopassi, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, reti di telecomunicazioni, infrastrutture a rete in genere ed altri manufatti, sia in parallelismo che in proiezione aerea o in subalveo dei canali e loro pertinenze, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali purché non incidano negativamente sul funzionamento della rete e sul valore fruitivo e paesaggistico della stessa in sede di istruttoria;
- c) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;
- d) uso delle strade alzaie e/o delle banchine/sommità arginali dei canali per la realizzazione di percorsi e aree destinati alla fruizione pubblica;
- e) transito sulle strade alzaie, sommità arginali e sulle banchine dei canali, anche con veicoli, solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;
- f) posa di ringhiere e parapetti lungo gli argini dei canali a protezione della pubblica incolumità;
- g) realizzazione di recinzioni e altre strutture a carattere amovibile a distanza non inferiore a metri 5 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della riva incisa, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento (per amovibile si intende reti a "maglia sciolta" ancorata pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie), con impegno scritto a rimuovere su semplice richiesta del Consorzio;
- h) utilizzazione colturale di terreni consortili o demaniali;
- i) tombinatura e copertura quando consentita;

j) l'immissione nei canali consorziali di acque di scarico quando ciò non comporti un peggioramento della qualità delle acque e un rischio idraulico.

6. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto possono essere utilizzate per interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi di tipo ricreativo ed ecologico purché gli stessi non confliggano con la prioritaria esigenza e funzione di gestione della rete ai fini della tutela idraulica ed idrogeologica.

7. Tutti gli interventi devono essere attuati con soluzioni costruttive che si integrino con il paesaggio circostante e di massima:

- a) eventuali manufatti di protezione devono essere realizzati in legno o in materiale idoneo al contesto urbano e/o storico del canale, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione degli itinerari;
- b) i percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali e dei sistemi idraulici devono essere muniti di strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali ed eco-compatibili;
- c) gli interventi di piantumazione lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto devono prevedere l'uso di specie autoctone non dannose per la tenuta delle sponde ed in conformità al disposto del c. 1 lettera b) art. 3 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3;
- d) il rispetto delle specifiche modalità attuative fissate dagli uffici consorziali per garantire una coerenza formale agli interventi insistenti sullo stesso canale.

8. La posa di parapetti lungo l'alzaia può essere ammessa ove non esistano soluzioni progettuali alternative. Gli eventuali aggravii degli oneri manutentivi e gestionali accertati in sede di istruttoria tecnica sono normalmente richiesti al concessionario.

9. Gli interventi devono essere coerenti con le tipologie costruttive storiche presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio.

10. Per interventi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di determinazioni specifiche da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

Art. 33 – Rilascio Concessione

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se completa in dati e documentazione, rilascia il provvedimento richiesto o il diniego motivato.

2. La domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

5. La competente Area cura l'istruttoria tecnico-idraulica, fornendo anche le eventuali motivazioni tecniche, idrauliche, gestionali etc. che consiglino un diniego alla richiesta formulata.
6. La competente Area cura la predisposizione del disciplinare di concessione con la tipologia dell'opera, le prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnico-idraulica fissando il canone e gli altri oneri addizionali dovuti.
7. Il disciplinare di concessione, viene inviato al concessionario per acquisirne la preventiva sottoscrizione con lettera accompagnatoria indicante oltre ai canoni, oneri addizionali ed eventuali fidejussioni o cauzioni da pagare, le modalità di pagamento delle somme richieste, nonché gli eventuali obblighi di registrazione.
8. Verificato il versamento o deposito delle eventuali fidejussioni o cauzioni, il Dirigente competente, o suo delegato, emette l'atto concessorio definitivo.
9. Gli atti concessori, salvo quanto previsto dalla normativa afferente le aree di proprietà del demanio idrico, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. In questa ipotesi le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Qualora il richiedente necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico.

Art. 34 – Rilascio Concessione di scarico

1. Per le domande di concessione allo scarico valgono i principi fissati all'articolo 10 e le procedure fissate all'articolo 33 del presente regolamento.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda al Consorzio deve essere inoltrata istanza di autorizzazione ai fini qualitativi all'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006.
3. La domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio.
4. La competente Area verifica l'accettabilità degli scarichi secondo quanto previsto nel presente regolamento.
5. Con l'atto di concessione, oltre al canone di polizia idraulica, viene definita l'indennità di collettamento, in conformità a quanto previsto dal Piano di classificazione degli immobili e secondo i seguenti criteri:
 - a) agli scarichi con portate discontinue o continue ma variabili viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 20%; in assenza di altri elementi certi, il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato sulla base delle superfici scolanti impermeabili ed i volumi medi di pioggia annui caduti negli ultimi 10 anni nel caso di scarichi di acque meteoriche, o in relazione al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente nel caso di scarichi provenienti da insediamenti civili/industriali;

- b) agli scarichi con portate continue viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, e relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 60%; il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato in relazione dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente.
6. La Commissione di polizia idraulica consortile, può disporre una variazione motivata dei canoni sopra definiti per esigenze di gestione della rete consortile che comportino opere e/o indennizzi o situazioni onerose particolari.
7. Per casi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di diverse determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione della Commissione di polizia idraulica consortile.

Art. 35 – Rilascio Autorizzazione

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento di autorizzazione richiesto o il relativo diniego motivato.
2. La domanda di autorizzazione corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio. L'iter procedurale dell'autorizzazione è identico all'iter procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.
3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;
4. L'autorizzazione viene normalmente rilasciata per interventi aventi carattere di temporaneità.
5. L'autorizzazione impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria. Nello stesso atto autorizzatorio, è indicato il canone di polizia idraulica se dovuto e gli oneri addizionali se dovuti.
6. Nel caso di interventi da realizzare con urgenza, per motivi di sicurezza o pubblica incolumità, gli stessi sono soggetti ad autorizzazione provvisoria rilasciata dalla competente Area. Il richiedente dovrà comunque inoltrare richiesta dell'atto autorizzatorio, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

Art. 36 – Rilascio Nulla osta idraulico e parere di compatibilità idraulica

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento richiesto o il relativo diniego motivato.

2. La domanda corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio. L'iter procedurale per il rilascio del nulla osta o del parere è identico all'iter procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.
3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.
4. Il Nulla osta impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria.
5. L'istante si deve impegnare con apposito atto scritto ad assumersi in toto rischi e responsabilità conseguenti all'attività oggetto del Nulla osta e se del caso a rilasciare apposita fidejussione.

Art. 37 – Cessione, Trasferimento e rinuncia

1. Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte la concessione in essere senza avere ottenuta l'autorizzazione esplicita del Consorzio.
2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza della concessione per colpa del Concessionario.
3. In caso di rinuncia da parte del Concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia. In tal caso il Consorzio può richiedere, al Concessionario, l'eliminazione delle opere realizzate e il conseguente ripristino dello status quo ante operam secondo le modalità e prescrizioni all'uopo indicate.

TITOLO V – Oneri

Art. 38 – Canoni e altri oneri

1. I canoni d'occupazione per le aree connesse alla rete consortile, calcolati tenendo conto dei criteri generali emanati dalla Regione Lombardia, sono riportati nell'**Allegato G** del presente regolamento e annualmente aggiornati in base alle variazioni dell'indice ISTAT con determinazione dirigenziale.
2. I canoni di cui al comma 1 possono essere rideterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile.

3. Nei casi non ricompresi nell'Allegato G di cui comma 1 o di dubbio, si rimanda alla valutazione motivata della Commissione di polizia idraulica, che valuta di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.
4. Per le concessioni in essere, non ancora scadute, continuano ad applicarsi i canoni già determinati in fase di rilascio, aggiornandoli periodicamente in base alle variazioni dell'indice ISTAT, mentre per le nuove concessioni o per il rinnovo di quelle scadute il canone deve essere determinato in base ai criteri di cui al comma 1.
5. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i canoni di collettamento previsti al c. 5 dell'art. 34 del presente regolamento.
6. Ad ogni concessione o autorizzazione possono essere applicati oneri aggiuntivi pari all'aggravio degli oneri subiti dal Consorzio e ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera concessa o autorizzata. In particolare per i canali navigabili di cui al Regolamento Regionale 29 aprile 2015 n. 3 il valore del canone può essere elevato fino al doppio dei canoni fissati per gli altri canali ricompresi nella rete consortile.
7. Le spese di istruttoria e controllo sono fissate per ogni tipologia di richiesta, tenendo conto dei costi generali sostenuti dal Consorzio per gestire la pratica e devono essere versate dal Concessionario al momento della presentazione dell'istanza.
8. Le spese d'istruttoria e controllo sono computate forfetariamente e comprendono le spese di sopralluogo e perizia tecnica nella fase preparatoria dell'atto autorizzatorio e la verifica e il controllo dei lavori durante la fase di realizzazione delle opere concesse/autorizzate. Gli importi per ogni istanza di concessione, autorizzazione, nulla osta, pareri preventivi e rilascio di dichiarazioni/attestazioni ai fini di aggiornamenti cartografici catastali riguardanti il reticolo idrico sono riportati nell'**Allegato G**.
9. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture che impattano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.
10. Gli importi di cui all'Allegato G e l'importo di cui all'art. 31 c. 6 lettera a) del presente regolamento, sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT.
11. Il Consorzio ha facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura di danni arrecati al patrimonio consortile ed all'esercizio del corso d'acqua. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, dovrà rimanere versato sino alla verifica delle opere realizzate esperita dal Consorzio con esito positivo.
12. Il Consorzio ha inoltre facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo la costituzione di un eventuale ulteriore deposito cauzionale, in aggiunta a quanto già previsto al precedente comma, a garanzia della messa in pristino dei luoghi allo scadere del provvedimento di assenso rilasciato. Tale deposito potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta.

13. Dalla data di scadenza delle concessioni e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni rimangono in essere le condizioni pattuite con il precedente atto.

14. All'atto dell'inserimento di nuovi canali nella rete consortile è facoltà del Consorzio riscuotere i medesimi oneri complessivamente dovuti alla pubblica Amministrazione precedentemente competente, sino alla scadenza naturale della concessione, oppure, se non diversamente concordato in sede di formale trasferimento del bene – che può avvenire tramite verbale di consegna sottoscritto dalle parti - applicare i propri canoni fornendo idonea comunicazione ai concessionari.

TITOLO VI – Vigilanza, controllo e sanzioni

Art. 39 – Autorità di polizia idraulica

1. Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi esercita l'autorità di polizia idraulica sul proprio reticolo secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle disposizioni regionali in materia di polizia idraulica. Gli organi consortili esercitano tale attività secondo i poteri di seguito fissati, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio nella gestione della rete affidata.

2. Le attività di polizia idraulica in capo al Consorzio, quale Autorità Idraulica, si esplicano attraverso:

- a) il rilascio di provvedimenti autorizzativi e di concessione demaniale;
- b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
- c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
- d) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

3. Il Consiglio d'amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni patrimoniali delle reti primaria e secondaria consortile ad esclusione di quei corsi d'acqua afferenti al demanio idrico.

4. La Commissione di polizia idraulica consortile decide, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e fatto salvo il diritto di terzi, sulle variazioni patrimoniali della rete terziaria villoresi e su tutte le questioni comportanti possibili valutazioni discrezionali inerenti la gestione della rete. La Commissione dirime anche le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente regolamento ed esamina gli eventuali ricorsi su decisioni degli organi amministrativi consortili in merito agli atti autorizzativi.

5. Il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette ordinanze di regolazione sull'uso di tratti specifici della rete.

6. Il Consorzio nomina il Responsabile del procedimento per le attività di gestione di polizia idraulica.

7. Per ottimizzare le attività di vigilanza e controllo il Consorzio persegue la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

Art. 40 – Vigilanza

1. Il Consorzio svolge l'attività di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica tramite agenti accertatori consortili individuati tra il personale dipendente previa specifica formazione, oppure mediante accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio o con altri enti o soggetti privati.

2. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica e i compiti loro attribuiti.

Art. 41 – Commissione di polizia idraulica consortile

1. Per definire le procedure di applicazione del presente regolamento e per valutare tutte le questioni inerenti la definizione della rete consortile e la sua dismissione è costituita una Commissione di polizia idraulica consortile.

2. La Commissione dirime anche eventuali questioni interpretative relative al presente regolamento.

3. La Commissione provvederà altresì ad una revisione complessiva della rete storica consortile seguendo i principi definiti nel presente regolamento ed individuando soluzioni specifiche nei casi di difformità riscontrata.

4. La Commissione è composta dal Presidente o suo delegato con funzioni di presidenza della Commissione, dal Direttore generale, dai Direttori di area, dal Responsabile della gestione della rete consortile e dal Responsabile delle attività di gestione della polizia idraulica con funzioni anche di segreteria. Il Cda qualora lo ritenga opportuno, potrà deliberare una diversa composizione della Commissione di polizia idraulica consortile. .

5. La Commissione decide a maggioranza semplice dei componenti.

6. Le riunioni della Commissione, in presenza di punti da discutere, si svolgeranno di norma il primo lunedì lavorativo di ogni mese.

7. Le risultanze dei lavori della Commissione saranno riportate in apposite Determinazioni.

Art. 42 – Sanzioni e procedure

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento, di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m. e/o

i. e al presente Regolamento mediante irrogazione delle sanzioni tramite appositi agenti accertatori e/o in collaborazione con gli organi di polizia presenti sul territorio o con altri enti o soggetti privati.

2. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

3. Il Consorzio emana, con provvedimento del Responsabile delle attività di gestione della polizia idraulica, o dell'Agente accertatore le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Tale provvedimento individua e prescrive le opere da eseguirsi stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio può procedere previo provvedimento di diffida del Responsabile delle attività di gestione della Polizia idraulica, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.

4. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

5. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento.

6. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato – le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m. e/o i.;
- g) l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
- i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante;
- k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata all'Area da cui dipende il verbalizzante ed una è trasmessa al Responsabile del procedimento per le attività di gestione di polizia idraulica che ne dà informazione alla Direzione Generale del Consorzio.

8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare a tutta la rete consortile comprese le relative fasce di rispetto.

9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.

14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso oneroso ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e del presente regolamento, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per la concessione in sanatoria di provvedimento di assenso oneroso entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se l'autorizzazione richiesta è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di concessione in sanatoria a titolo oneroso con il recupero degli arretrati e ferme restando le sanzioni pecuniarie.

16. Nel caso in cui non si ritenga rilasciabile la concessione, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, ai sensi del c. 3 del presente articolo, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

17. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa stabilita dalla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m. e/o i. e attualmente prevista da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

18. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione. Decorso tale termine ed entro 60 giorni il pagamento dovrà essere effettuato nella forma intera.

19. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'autorità consortile, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Il pagamento è effettuato nelle forme ed all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio indicato nel provvedimento-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'Autorità che ha emanato il provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890.

Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

20. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dai Decreti legislativi 152/2006 e 4/2008.

21. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, alla L.R. 90/1983 e relative modifiche ed integrazioni.

Art. 43 – Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del presente regolamento da parte di Regione Lombardia, continua ad essere valido e vigente il regolamento di gestione della polizia idraulica approvato con DGR 6 aprile 2011 n. IX/1542 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 16 del 18 aprile 2011.